



## IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente - Presidente del Collegio ABF di Roma (designato dalla Banca d'Italia)
Prof. Avv. Antonio Gambaro	Membro effettivo - Presidente del Collegio ABF di Milano (designato dalla Banca d'Italia)
Prof. Avv. Enrico Quadri	Membro effettivo - Presidente del Collegio ABF di Napoli (designato dalla Banca d'Italia)
Avv. Emilio Girino	Membro effettivo - Componente del Collegio ABF di Milano (designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
Dott. Dario Purcaro	Membro effettivo - Componente del Collegio ABF di Milano designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (per le controversie in cui sia parte un professionista/imprenditore) [Estensore]

nella seduta del 12/09/2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### FATTO

Il ricorrente, dichiarando di essere domiciliato in un comune della provincia di Teramo, ha presentato ricorso all'ABF, Collegio di Roma, nei confronti dell'intermediario convenuto, chiedendo «*il risarcimento danni economico più elevato possibile, compatibilmente con i poteri riservati al Collegio*» come conseguenza del mancato accoglimento della sua richiesta di recesso e liberazione da una fideiussione prestata in data 12 settembre 2007.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha rilevato che l'istante aveva già presentato ricorso per le medesime ragioni davanti al Collegio di Milano, che non lo ha accolto dichiarando che non esiste un obbligo della banca di liberare il fideiussore dagli obblighi fideiussori assunti a garanzia dei debiti di una società di cui non è più socio. Ha precisato che, rispetto al precedente ricorso, quello



attuale non presenta alcun elemento di novità. Ha richiamato tutti gli argomenti esposti nelle controdeduzioni relative al precedente ricorso ed ha eccepito l'improponibilità del ricorso, perché il principio del *ne bis in idem* preclude di sottoporre una seconda volta il medesimo ricorso allo stesso giudicante.

Il Collegio di Roma ha ritenuto che i rilievi sollevati dall'intermediario a proposito della sostanziale identità dei due ricorsi, sotto il profilo del *petitum* e della causa petendi, non appaiono infondati. Ha rilevato che, secondo due decisioni del Collegio di Milano (n. 34/2011 e n. 1645/2011), il principio generale del *ne bis in idem* non troverebbe applicazione nel procedimento dinanzi all'ABF, perché la decisione che lo conclude non è per sua natura idonea a determinare un giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.. Ha osservato che l'orientamento del Collegio di Milano contrasta con quello dell'Ombudsman Giurì bancario il quale ha ritenuto che il principio in questione operi anche nei procedimenti non giurisdizionali. Opinando che, in ogni caso, ragioni di economicità e di coerenza interna del sistema depongono nel senso che all'ABF sia precluso di pronunciarsi più di una volta sulla medesima pretesa del ricorrente, ha rimesso la decisione della questione al Collegio di Coordinamento con ordinanza del 6.3.2012, avendola considerata di particolare importanza.

Nelle more il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

## DIRITTO

La rinuncia al ricorso, ritualmente espressa dal ricorrente, comporta l'estinzione del procedimento (*Disp. applic. 2012*, Sez. VI, § 2).

Ciò posto, si osserva quanto segue.

L'art. 363, comma 3°, c.p.c., così come riformulato dall'art. 4 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, dispone che il "principio di diritto nell'interesse della legge" può essere pronunciato, ai sensi del medesimo articolo, dalla Corte di Cassazione anche d'ufficio «quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza». Di tale potere, che trova fondamento nel compito, che è ad essa assegnato, di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge" (art. 65 r.d. 30 gennaio 1940, n. 65), la Cassazione si avvale anche in caso di rinuncia al ricorso, sul rilievo che la statuizione non è diretta ad esplicare alcun effetto sul concreto diritto dedotto in giudizio (Cass., S.U., 6 settembre 2010, n. 19051).



Il Collegio di coordinamento è stato istituito proprio al fine di “ridurre il rischio di incoerenze negli indirizzi interpretativi adottati dai tre Collegi” (*Rel. Prog. Rev. 2011*, § 3.2) ed è quindi ragionevole ritenere che il principio espresso dal citato art. 363 c.p.c. possa valere anche per le sue decisioni. Nel caso in esame, la questione che ha provocato la remissione al Collegio di Coordinamento concerne la possibilità, riconosciuta dal Collegio di Milano (dec. nn. 341 e 1645/11), di reiterare lo stesso ricorso davanti all’ABF. Di opposto avviso è stato il Collegio di Roma, che proprio per questo ha rimesso il ricorso all’esame del Collegio di Coordinamento.

Nel procedimento davanti all’ABF, diversamente da quanto avviene nei giudizi innanzi all’A.G., l’accertamento contenuto nella decisione del Collegio non fa stato tra le parti né impedisce alle parti di ricorrere ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi. Ma ciò non autorizza a ritenere che, dopo la decisione, il ricorso possa essere riproposto per un nuovo esame davanti allo stesso Collegio decidente o ad altro Collegio dell’ABF.

Invero, la decisione, una volta che sia stata comunicata alle parti, non può essere più modificata. Se ne può chiedere la correzione “nei soli casi” in cui sia affetta da errori “materiali” o “di calcolo” (*Disp. cit.*, Sez. VI, § 5), vale a dire da errori del tutto estranei al processo valutativo compiuto dal giudicante (Collegio ABF di Napoli, dec. n. 1685/12). Deve quindi escludersi che l’istanza di correzione possa essere assimilata ad un “mezzo di gravame”, diretto ad ottenere la modifica o l’annullamento della decisione assunta dal Collegio: la logica del gravame è infatti estranea ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, che – come quello dinanzi all’ABF – fanno salva “la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all’autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi” (Collegio di Roma, dec. n. 2864/12).

Deve, pertanto, a maggior ragione escludersi che il ricorrente, in tutto o in parte insoddisfatto dell’esito del ricorso, possa riproporre il ricorso innanzi allo stesso o ad altro Collegio dell’ABF. Anche perché ciò comporterebbe una irragionevole penalizzazione dell’intermediario, che si troverebbe ad essere assoggettato per la seconda volta alla stessa procedura e al conseguente rischio di dover provvedere all’adempimento di un’eventuale decisione di accoglimento, onde evitare che sia data notizia della sua inadempienza (*Disp. cit.*, Sez. VI, § 4.).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara estinto il procedimento.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE